



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DELLA GIUNTA CAMERALE

N. 14 DEL 23.02.2026

OGGETTO: Proposta di definizione transattiva dei giudizi riuniti R.G. nn. 20122/2015 e 10229/2018 – Tribunale di Catania – tra Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e Consorzio ASI di Catania in liquidazione coatta amministrativa, gestione separata IRSAP.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 21 Serv. 1°/SG dell'11 gennaio 2023, pervenuto il 12 gennaio 2023, protocollo camerale n. 693, di nomina del Commissario Straordinario della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa (rectius Camera di Commercio del Sud Est Sicilia) in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 9 gennaio 2023, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, per assicurare la continuità gestionale, fino all'insediamento degli ordinari organi di amministrazione;

VISTO il verbale di insediamento del 12 gennaio 2023;

VISTO il Decreto dell'Assessore delle Attività Produttive della Regione Siciliana n. 840 del 25 maggio 2023 (protocollato in pari data al n. 13556) con il quale sono state confermate la circoscrizione territoriale della "Camera di Commercio I.A.A. di Messina", la circoscrizione territoriale della "Camera di Commercio I.A.A. di Palermo-Enna" e la circoscrizione territoriale della "Camera di Commercio I.A.A. del Sud Est Sicilia" nonché l'istituzione della circoscrizione territoriale denominata "Camera di Commercio I.A.A. di Agrigento, Caltanissetta e Trapani";

VISTA la relazione del Segretario Generale che qui di seguito si riporta:

In data 26.08.2025, con nota registrata al n. 24016 del protocollo camerale, l'Avv. Carmelo Floreno nella qualità di legale incaricato dalla persistente Camera di Commercio di Catania nei giudizi proposti dal Consorzio Asi di Catania in liquidazione in l.c.a, innanzi al Tribunale di Catania Prima Sezione Civile, R.G. nn. 20122/2015 e R.G. 10229/2018.

Tali incarichi sono stati conferiti rispettivamente con deliberazione n. 122 del 13.11.2015 e con determinazione n. 58 del 19.03.2018 del Segretario Generale pro-tempore della ex Camera di Commercio di Catania. Successivamente i suddetti giudizi sono stati riuniti con ordinanza del Tribunale di Catania del 13.11.2023.

Inoltre a seguito dell'udienza del 23.06.2025, con ordinanza del 16.07.2025, il Tribunale ha formulato una proposta conciliativa avvertendo le parti delle conseguenze in punto di spese di lite in caso di ingiustificata accettazione nei termini seguenti:

"Conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 19.01.2017, congruamente motivata anche in rapporto all'inefficacia del recesso da parte dell'opponente, che dunque ne prenderà atto; - Compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio".



Nel merito i citati giudizi attengono:

▪ Giudizio R.G. n. 20122/2015

Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo 4173/2025 promosso dalla Camera di Commercio avverso il decreto ottenuto dal Consorzio Asi in liquidazione, il cui oggetto condanna l'Ente Camerale al pagamento di € 723.333,36 oltre interessi, a titolo di quota contributiva dovuta al Consorzio per gli anni 2006-2012.

Tale Decreto Ingiuntivo ha ottenuto la provvisoria esecutività con ordinanza del 19.01.2017 del Tribunale, motivata sulla inefficacia del recesso della Camera di Commercio di Catania dal Consorzio ASI di Catania.

▪ Giudizio R.G. n. 10229/2018

Giudizio proposto in riassunzione della sentenza Tar Catania, I, n. 2163/2017, avente ad oggetto la legittimità del recesso della Camera di Commercio di Catania dal Consorzio Asi di Catania e le conseguenze sulla debenza della quota contributiva.

Sulla base delle superiori considerazioni, l'Avvocato della Camera di Commercio ha inviato, in data 15.09.2025, al Consorzio Asi in liquidazione una proposta di bonario componimento, registrata agli atti n. 25326 del 15.09.2025 del protocollo camerale. Al fine di definire il contenzioso è stata, infatti, avanzata la proposta di corresponsione della somma onnicomprensiva di € 350.000,00 in unica soluzione, immediatamente disponibili alla data di stipula dell'atto transattivo.

In caso di mancata accettazione della suddetta proposta, veniva espressa l'intenzione di coltivare le proprie pretese con domanda riconvenzionale di condanna alla restituzione di tutti i versamenti effettuati a titolo di quota contributiva per gli anni 2006-2012 (pari a € 361.666,64).

Con nota registrata al n. 31836 del 13.11.2025, il Commissario liquidatore del Consorzio Asi per il tramite del legale incaricato, nel manifestare l'apprezzamento per l'iniziativa tesa alla definizione dell'annosa controversia, formulava a fronte di una somma per sorte, interessi e spese vicine al milione di euro, una proposta basata sulla riduzione del 10% della sorte capitale e la rinuncia agli interessi maturati con la totale compensazione delle spese di lite, ad eccezione dell'imposta di registro sul decreto ingiuntivo pari ad € 24.751,55 per un totale complessivo pari ad € 675.000,00 da versare in due quote, la prima di € 350.000,00 alla firma dell'intesa, e l'altra pari a € 325.000,00 entro un anno dalla data.

Infine, con nota registrata al protocollo camerale n. 38700 del 09.12.2025, l'Avvocato incaricato dall'Ente, comunicava l'ordinanza di rinvio per bonario componimento dell'udienza al 25.02.2026 alla quale faceva seguire la nota registrata al protocollo camerale n. 40459 del 24.12.2025 contenente una relazione sullo stato del contenzioso e delle trattative intercorse tra le parti.

In tale relazione, viene fatto rilevare dal suddetto professionista che, le chances che il Consorzio Asi veda confermato il decreto ingiuntivo n. 4173/2015, nel presente grado di giudizio, siano sicuramente oltre il 50%, fermo restando la possibilità che la Camera di Commercio possa far valere le proprie ragioni in un eventuale giudizio di appello.

A questo punto l'amministrazione dell'Ente ha ritenuto di dover acquisire un apposito parere "ad adiuvandum" rispetto alle motivazioni espresse dal proprio legale nel corso del contenzioso, nell'esclusivo interesse al buon andamento ed alla gestione delle risorse che è stato in tal senso richiesto con nota prot. 642/U del 12.01.2026 all'Avvocato Giuseppe Vaccaro del Foro di Roma.



Tale parere, depositato dal sopra citato professionista con nota del 22.01.2026, nell'inquadrare la problematica all'interno di un quadro di principi di efficacia, efficienza, economicità e prudenza a presidio dell'azione amministrativa degli enti pubblici conferma la fondatezza delle valutazioni espresse dal difensore dell'Ente condividendone gli aspetti giuridici ed economici, tenendo altresì conto della giurisprudenza sulla persistenza degli obblighi contributivi durante la fase liquidatoria dei Consorzi Asi, la probabilità di accoglimento della conferma del decreto ingiuntivo in misura superiore al 50% nonché l'orientamento già manifestato dal Tribunale di Catania.

Tutto ciò in presenza di una significativa valutazione in termini di risorse oggetto dell'esborso da parte dell'Ente per la definizione di ogni pretesa connessa ai giudizi in oggetto pari a € 675.000,00 a fronte di un rischio paventato di esposizione stimata intorno ad 1.000.000,00 di euro per sorte capitale, interessi e spese.

Naturalmente la documentazione sopra descritta è stata trasmessa con mail del 29.01.2026, al Collegio dei Revisori dei Conti di questa Camera di Commercio in uno alla richiesta di parere in merito ai profili economici, finanziari, contabili di corretta gestione amministrativa.

Al Collegio, altresì, è stata inviata relazione istruttoria del Capo Area Supporto Interno, prot. 4100/U del 17.02.2026 dalla quale si evince: l'iscrizione in bilancio al 31.12.24 nella Sezione "Fondo Contenzioso" – sotto sezione "Fondo Contenzioso molto probabile" di risorse pari a € 359.000,00 (in quanto debito consolidato) e la necessità di procedere ad una manovra di assestamento al preventivo 2026 per € 316.000,00 (risultante dalla differenza tra € 675.000,00 e € 359.000,00) per il reperimento delle risorse dagli avanzi patrimonializzati.

Sulla base della documentazione sopra descritta in dettaglio in data 18.02.2026 come da Verbale n. 29/2026, il Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio ha espresso apposito parere.

In questo senso il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, nel prendere atto degli elementi forniti dal Dirigente Capo Area del Supporto Interno, sotto il profilo del reperimento delle risorse impegnate e da impegnare per avviare le modalità di pagamento previsto dall'ipotesi transattiva onde evitare di incorrere nel potenziale rischio di un esborso superiore pari a circa 1.000.000,00 di euro, è stato reso nei limiti delle proprie competenze e tenuto conto delle valutazioni rese dall'Avv. Carmelo Floreno, legale dell'Ente incaricato del contenzioso, e dell'Avv. Giuseppe Vaccaro estensore del parere "ad adiuvandum".

Tutto ciò premesso

VISTA la nota prot. n. 24016 del 26.08.2025 dell'Avv. Carmelo Floreno relativa allo stato dei giudizi in corso tra la Camera ed il Consorzio Asi in liquidazione;

VISTA la nota prot. n. 2536 del 15.09.2025 con la quale l'Avv. Carmelo Floreno ha provveduto a formulare in nome e per conto del Commissario Straordinario dell'Ente proposta di bonario componimento;

VISTA la nota prot. n. 31836 del 13.11.2025 con cui l'Avv. Angelo Trovato in nome e per conto del Commissario liquidatore dell'Asi, ha provveduto a riscontrare la suddetta proposta di bonario componimento, formalizzando una nuova proposta;

VISTA la nota prot. n. 38700 del 09.12.2025 con la quale è pervenuta la fissazione dell'udienza innanzi al Tribunale di Catania per il 25.02.2026;



VISTA la nota prot. 40459 del 24.12.2025 redatta dall'Avv. Carmelo Floreno sullo stato del contenzioso e delle trattative intercorse tra le parti;

VISTA la nota prot. n. 642/U del 12.01.2026 con la quale il Commissario Straordinario ha provveduto a richiedere un parere "ad adiuvandum" all'Avv. Giuseppe Vaccaro, nell'esclusivo interesse al buon andamento ad alla gestione delle risorse dell'Ente;

VISTA la nota prot. n. 1711 del 23.1.2026 con la quale l'Avv. Giuseppe Vaccaro ha reso il parere relativo alla valutazione della convenzione giuridico-economica dell'adesione alla proposta transattiva formulata dal Consorzio Asi in l.c.a., che si allega in copia sub (A) per costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la nota prot. 4100 del 17.02.2026 del Dirigente dell'Area Supporto Interno sulla consistenza delle risorse impegnate e da impegnare per aderire alla proposta transattiva con relativa copertura a valere nel bilancio dell'Ente al conto 261009 "Fondo Contenzioso molto probabile" pari a € 359.000,00 e alla copertura della restante somma pari a € 316.000,00 da impegnare attraverso apposita manovra di assestamento del bilancio 2026 mediante l'utilizzo di avanzi patrimonializzati;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso con verbale n. 29/2026 del 18.02.2026 che si allega in copia sub(B) per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

CONSIDERATO l'interesse pubblico che si sostanzia nella valutazione della Convenzione all'adesione della proposta transattiva formulata dal Consorzio Asi in l.c.a. rispetto alla prosecuzione del Giudizio pendente innanzi al Tribunale di Catania, per i seguenti motivi riportati nel testo del presente provvedimento e nei relativi allegati che qui si riportano in forma sintetica;

- ragioni di natura economica: definizione del contenzioso e di ogni pretesa connessa ai giudizi con l'esborso complessivo di € 675.000,00 a fronte di una esposizione potenziale di circa 1.000.000,00 di euro, versamento della prima rata pari a € 350.000,00 all'atto della sottoscrizione della transazione e con differimento del pagamento della seconda rata pari ad € 325.000,00 ad un anno dalla sottoscrizione stessa;

- ragioni di natura giuridica:

rispetto dell'ordinanza del 16.07.2025 del Tribunale di Catania di proposta conciliativa, che confermava il rischio di esecuzione del decreto ingiuntivo (già dichiarato provvisoriamente esecutivo) ed esonerava la Camera esclusivamente dal pagamento delle spese di soccombenza;

- ragioni di natura amministrativa che riguardano il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e prudenza nell'adozione di scelte pragmatiche sostenibili nell'interesse della collettività amministrativa.



DELIBERA

- Di autorizzare la definizione della proposta transattiva nei termini indicati dal Consorzio Asi in l.c.a., come soluzione conclusiva del contenzioso relativo ai giudizi in corso (Tribunale di Catania R.G. N. 20122/2015 e R.G. N. 10229/2018)
- di procedere in tal senso alla liquidazione della somma complessiva, pari a € 675.000,00, con le seguenti modalità: € 350.000,00 alla firma dell'accordo transattivo e di € 325.000,00 (comprensivo di € 24.751,55 a titolo di imposta di registro sul decreto ingiuntivo), a totale definizione di ogni reciproca pretesa connessa ai giudizi in oggetto;
- di prelevare la somma di € 359.000,00 già accantonata sul conto di costo 261009 "Fondo contenzioso-molto probabile" e la restante somma di € 316.000,00 da coprire mediante utilizzo di avanzi patrimonializzati attraverso apposita manovra di assestamento del bilancio 2026;
- di dare mandato al Segretario Generale di adottare tutti gli atti necessari e conseguenti;
- di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web camerale. Sotto sezione 1) bilanci sottosezione 2) bilancio preventivo e consuntivo.

Il Segretario Generale
Dott. Rosario Condorelli

Il Commissario Straordinario
Dott. Antonino Belcuore